

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00992/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 992 del 2020, proposto da Niccolo' Giuliani, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco La Gattuta (cod. fisc.: LGTFNC68M01H501I), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, viale Anicio Gallo, n. 194 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Tiziano Stegagno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, prot.561 del 29/11/2019, notificato in data 17/12/19, in forza del quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura selettiva in questione, in seguito al giudizio

espresso, in data 8/11/2019, dalla Commissione medica: “*Deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 3/10 – OS 3/10). D.M. 11/03/2008 n.78 art.1. Comma 1, lett.f), punto 1*” ;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque, lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 15 luglio 2020, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori;

1.Considerato che la relazione medica, depositata in data 17.6.2020, in adempimento all’Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 3066 del 10.3.2020 ed all’Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 4282 del 28.3.2020, ha accertato l’insussistenza, in capo al ricorrente, della causa sanitaria contemplata dall’impugnato provvedimento di esclusione;

2.Rilevato che il ricorso è stato notificato *ad almeno un controinteressato*, ai sensi dell’art. 41, 2° comma, cpa;

Ravvisata l’opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria “*de qua*”;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4, c.p.a., e dell’art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell’Interno della presente Ordinanza, del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incombenzi, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all’Amministrazione

resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito *web* di *Internet* del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;

- di fare in modo che sulla *home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;

- di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

Ritenuto che la P.A., per finalità di deflazione del contenzioso e di opportunità, potrebbe provvedere, nelle more, a riesaminare la fattispecie;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ordina al ricorrente la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, nei sensi di cui in parte motiva, frattanto sospendendo l'impugnato provvedimento, nei sensi di cui in parte motiva.

Fissa per il prosiegua la camera di consiglio del 6 novembre 2020, ore di rito.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di

procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

Rosa Perna, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.